

|  |   |
|--|---|
| <b>DELIBERAZIONE N. 466 DEL 28/05/2019</b>   |   |
| <b>OGGETTO: PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA TRA GLI IFO E L'INPS PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE .</b>  |   |
| Esercizi/o .<br>Centri/o di costo .<br>- <b>Importo presente Atto: € .</b><br>- <b>Importo esercizio corrente: € .</b><br>Budget<br>- <b>Assegnato: € .</b><br>- <b>Utilizzato: € .</b><br>- <b>Residuo: € .</b><br>Autorizzazione n°: .<br>Servizio Risorse Economiche: <b>Cinzia Bomboni</b> | STRUTTURA PROPONENTE<br><br><b>UOC A.A.G.G. e Legale</b><br>Il Dirigente Responsabile<br><br><b>Fabio Andreasi Bassi</b><br><br>Responsabile del Procedimento<br><br><b>Salvatore Spina</b><br>L'Estensore<br><br><b>Anna Maria Pollioni</b><br>Proposta n° DL-491-2019 |
| <b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b><br>Positivo<br>Data 28/05/2019<br>IL DIRETTORE SANITARIO<br><b>Branka Vujovic</b>  | <b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b><br>Positivo<br>Data 27/05/2019<br>IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO<br><b>Laura Figorilli</b>  |
| Parere del Direttore Scientifico IRE <b>Gennaro Ciliberto</b> data 24/05/2019 Positivo<br>Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Aldo Morrone</b> data 24/05/2019 Positivo  |   |
| La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:<br>- allegato:PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA TRA GLI IFO E L'INPS PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE .pag.4                                  |   |

***Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale***

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Premesso che l'INPS eroga prestazioni assistenziali a favore dei malati con patologia oncologica di cui all'articolo 6, comma 3-bis del DL10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80, che stabilisce *“L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti”*;
- Visto che l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevede la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del

14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;

Considerato che l'INPS, dall'anno 2012, ha emanato le "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" che, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);

Considerato inoltre che l'INPS, a partire dal settembre 2013, ha realizzato il "certificato oncologico introduttivo" mediante una procedura telematica, la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il paziente, permettendo di accelerare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti, apportando indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni ed adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento, fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

che l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei medici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare gli stessi oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo", attraverso la stipula di un Protocollo d'Intesa finalizzato alla tutela della disabilità scaturente dallo status di malato oncologico. A tal proposito l'Inps con pec del 20.05.2019, ha inviato il protocollo

d'intesa da sottoscrivere che allegato alla presente ne forma parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che è interesse degli I.F.O. sensibilizzare i medici oncologi in attività presso le proprie Strutture a partecipare all'iniziativa volta alla redazione del certificato oncologico introduttivo relativo allo stato di malattia oncologica del paziente in cura;

**Rilevato** che dall'entrata in vigore del Protocollo, dalla sottoscrizione avrà validità di 18 mesi rinnovabili senza oneri conseguenti derivanti dalla sua attuazione;

**Attestato** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

**Attestato** in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **Propone**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- stipulare il Protocollo Sperimentale d'Intesa per la tutela della disabilità da patologie Oncologiche tra gli IFO e gli INPS, alle condizioni tutte descritte nello

schema allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;

- prendere atto che il suddetto protocollo avrà la durata di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Di rinviare a successivo provvedimento l'organizzazione delle attività riferite all'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

## **Il Direttore Generale**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

### **Delibera**

di approvare la proposta così formulata concernente *“PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA TRA GLI IFO E L'INPS PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE .”* e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Francesco Ripa di Meana**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

## **PROTOCOLLO SPERIMENTALE D'INTESA PER LA TUTELA DELLA DISABILITÀ DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE**

**L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** ( di seguito denominato "Istituto" o "INPS" o, congiuntamente agli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.), "le "Parti"), con sede in Roma, codice fiscale 80078750587, nella persona del Prof. Pasquale Tridico,

**e**

**gli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.)** (di seguito denominato "I.F.O." o congiuntamente all'INPS "le Parti") con sede in Roma, codice fiscale 02153140583, nella persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Ripa di Meana,

### **considerato che**

l'INPS eroga prestazioni assistenziali a favore dei malati con patologia oncologica aventi diritto;

*l'articolo 6, comma 3-bis del DL 10 gennaio 2006, n. 4 convertito con modificazione dalla Legge 9 marzo 2006, n. 80, stabilisce che "L'accertamento dell'invalidità civile ovvero dell'handicap, riguardante soggetti con patologie oncologiche, è effettuato dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, ovvero all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. Gli esiti dell'accertamento hanno efficacia immediata per il godimento dei benefici da essi derivanti, fatta salva la facoltà della commissione medica periferica di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, di sospenderne gli effetti fino all'esito di ulteriori accertamenti";*

l'art. 20, comma 6, del Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, prevedeva la nomina, a cura del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di una Commissione con il compito di aggiornare le tabelle indicative delle percentuali dell'invalidità civile, approvate dal Ministro della sanità con Decreto del 5 febbraio 1992, e successivamente rettificata con Decreto dello stesso Ministro della Sanità del 14 giugno 1994 e che ad oggi, dette tabelle non sono state ancora aggiornate;

l'INPS, nell'anno 2012, ha emanato le "Linee guida per la valutazione degli stati invalidanti" (pubblicate sul sito intranet INPS - Coordinamento medico legale) che, per le patologie neoplastiche, prevedono la stratificazione in cinque classi di crescente gravità, sulla base di criteri clinico-prognostici aggiornati ed elaborati, per ciascuna delle principali neoplasie, in collaborazione con AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici);

l'Istituto, a partire dal settembre 2013, ha "rilasciato" in procedura telematizzata il "certificato oncologico introduttivo", la cui compilazione e trasmissione è riservata, previa acquisizione di apposito PIN, ai medici specialisti in oncologia che hanno in cura il malato;

il "certificato oncologico introduttivo", permette di accelerare le istruttorie legate al riconoscimento degli stati invalidanti;

la regolare compilazione del "certificato oncologico introduttivo" da parte degli oncologi permette indubbi vantaggi in termini di appropriatezza, equità, omogeneità delle valutazioni e adeguatezza delle previsioni di revisione sull'intero territorio nazionale, nonché di celerità dell'accertamento fornendo alla Commissione tutti gli elementi necessari per la propria valutazione, escludendo, quindi, ulteriori accertamenti specialistici o richieste di documentazione integrativa (cartelle cliniche, esami istologici o strumentali);

l'INPS, allo scopo di ampliare la platea dei medici oncologi "certificatori", ritiene utile avvalersi della collaborazione delle Strutture Sanitarie al fine di sensibilizzare gli stessi oncologi dipendenti da tali Strutture a rilasciare gratuitamente al malato il "certificato oncologico introduttivo";

i malati oncologici, che vivono una indubbia condizione di disagio, potranno beneficiare così della gratuità del "certificato oncologico introduttivo" ottenendo un risparmio in termini economici;

**Tutto ciò premesso, le Parti concordano di regolare e sviluppare  
l'attività di collaborazione nei termini seguenti**

#### **Art. 1**

##### **Finalità del Protocollo**

La collaborazione tra l'INPS e l'I.F.O. è finalizzata alla tutela della disabilità da patologie oncologiche dei malati oncologici in cura o ricoverati presso l'I.F.O. stesso, con riferimento alle domande di prestazioni in materia assistenziale erogabili dall'INPS.

70



## **Art. 2**

### **Impegni delle Parti**

L'I.F.O. si impegna a sensibilizzare i medici oncologi propri dipendenti affinché partecipino all'iniziativa volta alla certificazione, a titolo gratuito, tramite il modello "certificato introduttivo oncologico" già previsto nelle procedure informatiche INPS, dello stato di malattia oncologica del paziente che hanno in cura.

L'INPS si impegna a programmare ed effettuare presso l'I.F.O. con proprio personale medico e amministrativo, una giornata di formazione dedicata a fornire informazioni sull'uso della specifica procedura telematica in favore dei medici oncologi in servizio presso lo stesso I.F.O. e dallo stesso individuati come operatori del "certificato oncologico introduttivo".

Al termine della giornata formativa, l'INPS si impegna, altresì, a fornire ai medici oncologi dipendenti dall'I.F.O., interessati all'iniziativa, un apposito PIN per l'accesso alla procedura telematica esistente.

## **Art. 3**

### **Referenti della collaborazione**

Per la corretta applicazione di quanto previsto nel presente Protocollo ciascuna delle Parti individua propri Responsabili.

I riferimenti relativi ai Responsabili saranno oggetto di apposito scambio di note tra INPS e l'I.F.O..

## **Art. 4**

### **Adempimenti in materia di dati personali**

Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente Protocollo, le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 5**

### **Oneri**

Dal presente Protocollo non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti all'attuazione.

## **Art. 6**

### **Durata**

Il Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione con validità per un periodo di 18 mesi, e potrà essere rinnovato per lo stesso periodo, su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di note via PEC.

L'eventuale anticipata disdetta da una delle Parti, dovrà essere comunicata a mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese.

## **Art. 7**

### **Registrazione d'uso**

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, con spese a carico del richiedente. Le spese di bollo, se dovute, sono a carico delle Parti in egual misura.

## **Art. 8**

### **Rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Protocollo, le Parti rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

INPS

I.F.O.